

Studenti privatisti, deve essere garantita la scelta della sede di esame. Sentenza

Di [Avv. Marco Barone](#)

Continuano ad arrivare diverse sentenze del TAR del Lazio, come la 04891/2022, 04892/2022 e 04894/2022, conformandosi al precedente della sentenza n. 4131/2022, che danno ragione ai ricorrenti sulla questione del diritto della scelta della sede in sede di esame da privatista.

Il fatto

Con ricorso il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato reso edotto della sua assegnazione ad una data scuola in qualità di candidato privatista all'esame di Stato relativo all'a.s. 2021/2022. La parte ricorrente lamentava di aver inoltrato all'U.S.R. competente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 d. lgs. n. 62/2017, apposita domanda al fine di poter sostenere il prefato esame di Stato nell'anno scolastico 2021/2022 in qualità di candidato esterno, indicando tre sedi che, tuttavia, non sono state prese in considerazione.

La norma

L'articolo. 14, co. 3 del d. lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", prevede che "i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso". La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione, n. 28118/2021, punto 2.A, ha ulteriormente precisato che "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame", aggiungendo, di seguito, che "tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017".

Va garantito il diritto di scelta della sede ai candidati privatisti

Dal quadro normativo sopra richiamato, appare evidente che se, da un lato, l'art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 62/2017, conferisce agli Uffici Scolastici Regionali un potere officioso di assegnazione dei candidati esterni all'esame di Stato presso gli istituti scolastici presenti sul territorio, assicurando l'uniformità nella loro distribuzione, dall'altro lato, la richiamata circolare ministeriale ha previsto che detti candidati

possano esprimere delle preferenze al riguardo, indicando un numero massimo di tre sedi di assegnazione che, pertanto, ove non contrastino con il succitato interesse pubblico all'uniforme distribuzione dei candidati previsto dalla legge, devono essere adeguatamente tenute in considerazione.

Le circolari sono vincolanti per gli uffici subordinati, gli USR devono uniformarsi al MIUR

Con riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, “si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3380/2012).

Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che la discrezionalità dell'Ufficio Scolastico Regionale nell'assegnare la sede di esame ai candidati privatisti esterni, sia stata opportunamente delimitata dalla circolare del Ministero dell'Istruzione n. 28118 del 12 novembre 2021, nel senso che all'articolazione territoriale in questione è riconosciuta la facoltà di disattendere le preferenze espresse dai candidati soltanto nella misura in cui queste siano suscettibili, in concreto, di determinare una lesione del succitato criterio (prevalente) dell'omogenea distribuzione territoriale dei candidati esterni. Va da sé che, una tale determinazione, debba poggiare su un'adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita dall'amministrazione regionale, né in sede amministrativa, né tantomeno in quella processuale, attesa la costituzione solo formale della difesa erariale. Per quanto precede, con riferimento all'odierna controversia, emerge come l'articolazione regionale del Ministero intimato abbia adottato un provvedimento di assegnazione disattendendo immotivatamente le indicazioni di parte ricorrente e, conseguentemente, le disposizioni impartite dal Ministero con la circolare sopra richiamata, senza fornire alcuna giustificazione in merito a tale decisione e, dunque, senza aver dato la pur minima dimostrazione che l'assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale.
